COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA

COPIA

N.242 REG. GENERALE DEL 25-03-21
N.34 REG. RESPONSABILE DEL 25-03-21

Oggetto:	**ART.67 CCNL 21.05.2018 FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021.- COSTITUZIONE PROVVISORIA-PROVVEDIMENTI.**

VISTO: per la regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, lì 25-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con i seguenti atti:
-Decreto Sindacale n. 1 del 23.09.1998;
-Decreto Sindacale n. 3 del 23.06.1999;
-Decreto Sindacale n. 2 dell'11.02.2000;
-Decreto Sindacale n. 4 del 09.06.2000;
-Decreto Sindacale n. 01/02 del 17.06.2002;
-Decreto Sindacale n. 01/04 del 05.07.2004;
-Decreto Sindacale n. 01/09 del 17.06.2009;
-Decreto Sindacale n. 09/12 del 28.12.2012;
-Decreto Sindacale n. 08/14 del 10.07.2014;
-Decreto Sindacale n. 03/15 del 19.02.2015;

CONFERMATO dall'Amministrazione per il mandato elettorale 2019/2024, con Decreto Sindacale n. 08 del 09.07.2019 cui sono riconosciuti i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109;

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.108 in data 25/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2020-2022 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 49 in data _17/09/2019, ha approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 48 in data 05/03/2020 ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 in data 03/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 03/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione del Bilancio Finanziario 2020/2022;
- l'art. 106 C.3bis del DL 34/2020, conv. in L. 77/2020 è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio 2021/2023 al 31/01/2021.;
- la Delibera di GC n° 203 del 29/12/2020 prende atto dell'esercizio Provvisorio e conferma l'assegnazione di risorse ed obiettivi ai responsabili in tale periodo;
- il DMI del 13/01/2021 che proroga il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31/03/2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

VISTO il Testo Unico delle leggi, sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni;
VISTO il testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
PREMESSO CHE:

- Il citato testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
    - RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c.2, CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art.67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018;
    - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del

Fondo risorse decentrate e definite dall'art.67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art.23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio ancorchè effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

RICORDATO che il fondo per le risorse stabili dell'anno 2016 era pari a complessivi € 49.422,86 e che il tetto di spesa insuperabile, era pertanto pari a € 49.422,86,(al netto delle c.d. "risorse fuori limite" e del fondo retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative pagate a bilancio)fatte salve le integrazioni operate dall'art. 33 comma 2 – ultimo periodo, del D.L. 34/2019 e s.m.i., che

ha sancito quanto di seguito precisato anche dalla relativa normativa complementare di attuazione;

EVIDENZIATO :
che nella premessa del D.P.C.M. 17/3/2020, di attuazione dell'ART. 33 – COMMA 2 – del D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, è sancito che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 stesso del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

che il calcolo dell'aumento del fondo viene fatto sulla base del numero presunto di dipendenti in servizio nel 2021 secondo il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (art. 39 L. 449/1997) di cui alla delibera di GC n° 198 del 29/12/2020 , calcolato in proporzione al "time" di servizio e del numero di cedolini erogati nell'anno ai dipendenti stessi, secondo quanto disposto dalla nota del M.E.F. - RGS - Prot. 179877 del 01/09/2020 – U;

che con precedente Determinazione n. 109 del 15/02/2021 è stato effettuato il calcolo del fondo in aumento in quanto è stato valutato di poter contabilizzare anche il personale a tempo determinato in servizio ex art.1 – comma 557 – L.311/2004, ritenendo questo assimilabile a figure a tempo indeterminato, alla luce del fatto che non trattasi di personale assunto ex art. 36 – c. 2 – D.lgs. 165/2001, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

che più precisamente il personale di cui trattasi viene nominato in forza del "favor legis" volto a ridurre le prestazioni di lavoro flessibile per i piccoli Enti che hanno invece necessità di ricoprire posti per compiti di carattere ordinario anche di Posizioni Organizzative, senza i quali gli Enti stessi non potrebbero svolgere le loro funzioni istituzionali

ordinarie(cfr. Corte dei Conti Molise n. 109/2017 e Corte dei Conti Basilicata n. 1/2019, che richiama Consiglio di Stato parere n. 3764/2013);

che successivamente si è ritenuto di rivedere l'interpretazione applicativa della normativa in parola, non esistendo al momento sulla materia specifica pareri ufficiali che possano suffragare in modo perentorio quanto testè esposto;

che più precisamente si è valutato vigere un parere rilasciato al Comune di Roma, da parte della Ragioneria Generale dello Stato in data 15/1/2021, dove viene indicato di considerare – per l'eventuale aumento del fondo 2021 rispetto al 2018 – il solo personale a tempo indeterminato, essendo ovvio che non poteva essere fatta alcun altra specificazione sull'interpretazione applicativa del concetto di cui trattasi, avendo la Ragioneria risposto nei limiti della domanda del Comune di Roma;

che detto parere recita testualmente che per la quantificazione del Fondo 2021 "*va preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie escludendo, pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa*" ;

che conseguentemente si ritiene doveroso attenersi in modo puntuale al parere così espresso dal M.E.F. al Comune di Roma, in attesa di eventuali nuovi pareri ufficiali che possano suffragare l'interpretazione estensiva inizialmente applicata con precedente determina n. 109 del 15/02/2021, riportando il valore del fondo 2021, a quello del 2020, già sancito con con determina n.426 Reg. Generale del 14/7/2020, poiché il personale a tempo indeterminato in senso stretto del Comune di Orsogna non aumenta rispetto al 2020 ed al 2018 ;

che sulla base dei conteggi effettuati con determina n.426 Reg. Generale del 14/7/2020, risulta che il valore medio pro capite dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, per calcolare il fondo 2021 – nel caso di aumento del numero di dipendenti rispetto al 2018 stesso - è di € 6.980,25;

che sulla base dei conteggi di cui agli allegati prospetti, relativi a quanto testè esposto, risulta che il personale attualmente in servizio nel 2021 risulta uguale al personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018, e pertanto si ritiene doveroso confermare l'importo del fondo del 2018, risorse fisse, oltre agli aumenti contrattuali del CCNL del 21.5.2018 di cui all'art. 67 – c. 2 - lett.a) e b) del CCNL del 21.5.2018;

che i conteggi allegati tengono conto anche personale in servizio con assegnazione della P.O., sia nel 2018, che nel 2021, e dei relativi importi destinati alle retribuzioni di posizione di risultato del personale stesso;

che il calcolo suddetto viene effettuato conformemente a quanto previsto dall'art. 33 –comma 2 – ultimo periodo del D.L.34/2019 già citato, il quale prevede di tenere conto nel calcolo suddetto, anche delle posizioni organizzative;

che conseguentemente il totale del fondo 2021 in parola, comprensivo delle risorse economiche destinate alle posizioni organizzative, dovrà essere decurtato di quest'ultimo importo, per ottenere le risorse riservate al restante personale – del comparto - come di seguito esplicitato :

TOTALE FONDO 2021 ..... € 72.930,67
(ALLEGATO A)
RISORSE DESTINATE AL PERSONALE
CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA..... € 25.415,00
RESIDUO DA DESTINARE AL PERSONALE DEL
COMPARTO : UNICO IMPORTO CONSOLIDATO
art.67, comma 1, CCNL 21.05.2018 AL NETTO
DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI

ORGANIZZATIVE..... € 45.574,14
Aumenti art. 67 – comma 2 – lett. a) e b)
CCNL 21.5.2018..... ..... € 1.941,53

Totale disponibile per pagamento personale del
Comparto .....€ 47.515,67

CONSIDERATO che il Comune per l'anno 2021:

- Rispetterà il pareggio di bilancio nel redigendo bilancio 2021;
- Rispetterà il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 in sede di redazione del Bilancio 2021;

DATO ATTO che:

- le risorse di cui all'importo unico consolidato costituito ai sensi dell'art.67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 relativo all'anno 2017 come certificate dall'organo di revisione economica finanziaria per la parte stabile ammontano ad € **49.422,86,** al netto della decurtazione permanente di € **7.645,00** di cui all'art. 1 – comma 456 – L.147/2013 ;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 21.05.2018 consente l'incremento delle risorse stabili a valere dall'anno 2019 per un importo parti ad € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015;
- che, l'ARAN con parere protocollo 1650/2019 ha affermato che, come soggetti destinatari del contratto nazionale, anche i dipendenti a termine, se presenti alla fine del 2015, sono da considerarsi ai fini dell'incremento del fondo, e sono da conteggiare anche i soggetti con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, inoltre in relazione ai dipendenti part/time l'Aran sostiene che sono da considerare anch'essi per intero;
- che, a tal fine, i dipendenti in servizio presso il comune di Orsogna al 31.12.2015 (conto annuale 2015) risultano essere n. 15 per un aumento delle risorse decentrate pari ad € 1.248,00;

VISTO l'art.67 comma 2 lettera b) del CCNL 21.05.2018 che stabilisce l'incremento delle risorse stabili di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime disposti dal citato contratto nazionale riconosciuti alla posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

EVIDENZIATO che l'aumento testè citato risulta essere anche per l'anno 2021, pari ad € 693,53;

CONSIDERATO che la quantificazione definitiva delle risorse variabili verrà effettuata successivamente a seguito dei necessari indirizzi della Giunta Comunale nonché del presidente di parte pubblica e verificati i vincoli normativi in materia di contenimento delle risorse accessorie;
RILEVATO che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21.05.2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse fisse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, e che ad oggi non risultano residuare in quanto la contrattazione relativa al 2020 è ancora in corso di perfezionamento;
TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2021, ha rispettato i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557 e segg., L. n. 296/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D. Lgs. N. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa a cura del presidente di parte pubblica alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.L.gs. n. 165/2001, per la conseguente modifica al quantum delle risorse disponibili alla contrattazione decentrata dell'Ente;
RICORDATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi e/o situazioni che ne giustifichino la revisione degli importi riepilogati;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTE le disposizioni normative in materia sopra richiamate;
VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e smi;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e smi;
VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di apportare modifica e costituire, pertanto, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente ritrascritte, ed ai sensi della normativa in materia sopra richiamata, il Fondo provvisorio per le risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., come di seguito:

FONDO PROVVISORIO ANNO 2021	
<u>Risorse stabili</u>	
Unico importo consolidato art.67, comma 1, CCNL 21.05.2018	*€ 49.372,86*
Risorse art.67, comma 2, lettera a), CCNL 21.05.2018. Trattasi di un importo, su base annua, di € 83,20 per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2015, che decorre dal 31.12.2018 e produce effetti a valere dall'anno 2019. ***Tale importo, pari ad € 1.248,00 (n.15 dipendenti x € 83,20), è escluso dal limite 2016 ai sensi della***	*€ 1.248,00*

dichiarazione congiunta n.5 al CCNL 21.05.2018.	
Risorse art.67, comma 2, lettera b), CCNL 21.05.2018 *Trattasi di un importo previsto per aggiornare i cosiddetti valori differenziali delle PEO. Tale importo, relativo all'anno 2018**, è escluso dal limite 2016 ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 al CCNL 21.05.2018, conteggiato per i soli dipendenti a tempo indeterminato inclusi nella dotazione organica.***	*€ 693,53*
Risorse art.67, comma 2, lettera c), CCNL 21.05.2018. Trattasi di un importo corrispondente alle R.I.A. di ciascuna categoria economica non più corrisposto al personale cessato nell'anno 2018.	*€ 7.695,00*
TOTALE RISORSE STABILI PROVVISORIE ANNO 2021	***€ 59.009,39***

DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 COMMA 456 L.147/2013 € 7.645,00 (-)
Importo negativo

Risorse variabili

Risorse art.67,comma 3, lettera c), CCNL 21.05.2018 Trattasi delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale. Nel caso di specie viene inserito l'importo previsto nel redigendo Bilancio di Previsione 2021 (in assenza di specifica relazione di stima da parte del responsabile del Settore Tecnico e/o LL.PP.); riguarda le risorse ex art.15, comma 1, lettera k), CCNL 01.04.1999 inerente gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.93 D.Lgs. n.163/2006 e dall'art.113 D.Lgs. n.50/2016. Tale importo è escluso dal limite 2016 (vedasi circolare MEF n.17/2015, art.1, comma 526, della L. n.205/2017 e delibera Corte dei Conti - Sezione Autonomie n.6/SEZAUT/201/QMIG adottata nell'adunanza del 10.04.2018).	*€ 18.000,00*
Risorse art.67, comma 3, lettera h), CCNL 21.05.2018. Trattasi delle risorse ex art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999che, ai sensi del comma 4 del medesimo art.67, in sede di contrattazione integrativa le parti possono prevedere, qualora nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di	*€ 0,00*

spesa, nella misura massima su base annua dell'1,20% del monte salari riferito all'anno 1997 (€ 501.073,71 x 1,20%).	
TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2021	***€ 18.000,00***

Riepilogo

- *Totale risorse stabili € 51.364,39*
- *Di cui € 1.941,53 al di fuori del limite ex art.23-2c.-D.lgs.75/2017*
- *Totale risorse variabili*
- *al di fuori del limite ex art.23-2c.-D.lgs.75/2017 €. 18.000,00*

TOTALE RISORSE DISPONIBILI € 69.364,39

Verifica rispetto limite 2016

- *Risorse decentrate 2016 al netto importi esclusi dal limite € 49.422,86*

Tale importo costituisce il limite da non superare, ai sensi sia dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, sia dell'art.67, comma 7, del CCNL 21.05.2018.(Determ. N° 616/2016)

- *Risorse decentrate 2020 al netto importi esclusi dal limite € 49.422,86*

di cui sopra

TOTALE DECURTAZIONE DA OPERARE € 0,00

Decurtazioni

- *Decurtazione art.23, comma 2, D.Lgs. n.75/2017 € 0,00*

TOTALE DECURTAZIONE OPERATA ***€ 0,00***

di evidenziare, in base al prospetto allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determina, ed a quanto esplicitato nella premessa della presente determina, che il totale del fondo 2021, comprensivo delle risorse economiche destinate alle posizioni organizzative, dovrà essere decurtato di quest'ultimo importo, per ottenere le risorse riservate al restante personale – del comparto - come di seguito esplicitato :

TOTALE FONDO 2021 ..... € 90.930,67

Di cui:

- RISORSE DESTINATE AL PERSONALE CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA..... € 25.415,00
- RISORSE ART. 67 C. 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 (risorse art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999)……. €. 18.000,00

_____

RESIDUO DA DESTINARE AL PERSONALE DEL COMPARTO : UNICO IMPORTO CONSOLIDATO art.67, comma 1, CCNL 21.05.2018 AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPRENSIVO
Aumenti art. 67 – comma 2 – lett. a) e b) CCNL 21.5.2018 (€ 1.941,53)
Totale disponibile per pagamento personale del Comparto ..... € 47.515,67

di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce :

1. Di mutamenti nella consistenza del personale in servizio da ricalcolare una volta conosciuto il dato definitivo al 31.12.2021;
2. di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali, qualora se ne rendesse necessario;

di precisare che parte delle risorse anzidette sono utilizzate per la liquidazione mensile dei seguenti istituti regolamentati dai contratti collettivi nazionali ovvero dal contratto decentrato integrativo vigente:

a) indennità di comparto (art. 33 comma 4 lettera b) e c) c.c.n.1. 22.01.04);
b) progressione orizzontale già assegnata (art. 34 c.c.n.1. 22.01.04);

di fare riserva di quantificare in via definitiva il totale delle risorse accessorie per il personale dipendente previa successiva acquisizione da parte della Giunta Comunale e del Presidente di parte pubblica delle linee di indirizzo per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo sulla base della succitata piattaforma economica eventualmente integrata dalle risorse variabili di cui art. 67 del CCNL 21.05.2018, nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa;

di acclarare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrato per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2021-2023 relativi alla spesa del personale.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell'art.147bis TUEL 267/2000, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti del Segretario Comunale di cui all'art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all'art. 147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

ORSOGNA, lì 25-03-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica di aver pubblicato copia della presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 17-05-2021 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

ORSOGNA, li' 17-05-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Andrea Mancini

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 17-05-21 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Ssa Calabrese Giuseppina